

Pubblicato il 31/07/2026
N. 13960/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02807/2026 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2807 del 2026, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS-, in proprio e in Qualità di Esercenti La Responsabilità Genitoriale Sul Minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Silvia Novelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Istituto Comprensivo -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del Verbale G.L.O. (Gruppo di Lavoro Operativo) redatto in data 31/10/2025 dal Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Istituto Comprensivo Statale "-OMISSIS-" in relazione all'alunno minore -OMISSIS-, nella parte in cui assegna al citato alunno n. 18 ore settimanali con due docenti specializzati per il sostegno, ciascuno per 9 ore settimanali, documento conosciuto dagli odierni ricorrenti in data 14/01/2026 (Documenti 1 e 3);

del Piano Educativo Individualizzato (PEI) per l'anno scolastico 2025/2026 Prot. n. 0008804/E del 01/12/2025 elaborato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Istituto Comprensivo Statale "-OMISSIS-" in relazione all'alunno -OMISSIS-, nella parte in cui assegna al citato alunno n. 18 ore settimanali con due docenti specializzato per il sostegno, ciascuno per 9 ore settimanali, documento conosciuto dagli odierni ricorrenti in data 14/01/2026 (Documento 2 e 3);

di ogni provvedimento con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio hanno assegnato al predetto Istituto Comprensivo un numero di insegnanti di sostegno insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico al predetto alunno con handicap con situazione riconosciuta di gravità, ai sensi dell'art. 3, co. 3 della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 presso il medesimo Istituto;

nonché di ogni altro atto antecedente, presupposto e consequenziale, ed in ogni caso lesivo dell'interesse legittimo sussistente in capo ai ricorrenti e al predetto minore -OMISSIS- in relazione all'assegnazione per l'anno scolastico 2025/2026, e per i successivi anni di scuola dell'obbligo, di insegnanti di sostegno per la totalità dell'orario scolastico frequentato, con la previsione di un'ora di sostegno per ogni ora frequentata;

nonché per l'accertamento

del diritto del predetto minore -OMISSIS- di potere usufruire di insegnanti di sostegno per la totalità dell'orario scolastico frequentato, con la previsione di un'ora di sostegno per ogni ora frequentata (c.d. rapporto 1/1), sia per il corrente anno scolastico 2025/2026 che per i successivi anni di scuola dell'obbligo, sussistendo chiare evidenze circa la immutabilità dello stato di gravissima disabilità del predetto minore;

e per la condanna delle Amministrazioni resistenti a garantire l'assegnazione, al citato alunno minore -OMISSIS-, di insegnanti di sostegno per la totalità dell'orario scolastico frequentato, con la previsione di un'ora di sostegno per ogni ora frequentata (c.d. rapporto 1/1), per l'anno scolastico 2025/2026, e per i successivi anni di scuola dell'obbligo, adottando ogni misura idonea a tutelare le situazioni giuridiche soggettive dedotte in giudizio relativamente al predetto minore;

nonché per la condanna

delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno, ai sensi degli artt. 7, co. 4 e 30, co. 2 CPA, derivante da lesione di diritti soggettivi di rango costituzionale, a motivo delle conseguenze pregiudizievoli cagionate all'alunno minore disabile -OMISSIS- dall'illegittimità degli atti impugnati, in quanto la mancata fruizione delle spettanti ore di sostegno ha comportato danno esistenziale costituito da significative regressioni nella condizione del minore stesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Istituto Comprensivo -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2026 la dott.ssa Claudia Favaccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il minore -OMISSIS-, figlio dei ricorrenti, nell'anno scolastico 2025/2026 frequentante il terzo anno della Scuola Secondaria di primo grado "-OMISSIS-", per un totale di 30 ore settimanali (delle quali 28 ore effettive, in quanto frequentante un centro esterno per terapia -OMISSIS- nelle restanti due ore), è affetto da handicap con situazione riconosciuta di gravità, ai sensi dell'art. 3, co. 3 della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992. In particolare, in proposito, risulta dalla documentazione in atti:

-nel verbale della Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile "-OMISSIS-";

- nella relazione elaborata da A.I.R.R.I. (Associazione Italiana Riabilitazione Reinserimento Invalidi - Documento 20) in data 04/03/2026: "*le autonomie sono compromesse e necessita di supervisione/sostegno e guida per l'esecuzione delle attività di vita quotidiana*"; "-OMISSIS- [...] -OMISSIS-"; "V-OMISSIS- [...] -OMISSIS-", "-OMISSIS-".

Con il relativo Piano Educativo Individualizzato (PEI), per l'anno scolastico 2025/2026, l'Istituto comprensivo resistente ha assegnato al minore n. 18 ore settimanali, con due docenti specializzati per il sostegno, ciascuno per 9 ore settimanali, a fronte delle 28 ore effettivamente frequentate settimanalmente. In proposito, espongono i ricorrenti che, anche negli anni scolastici precedenti, a partire dall'anno scolastico 2018/2019, l'Istituto Comprensivo resistente non ha mai provveduto ad assicurare al minore la presenza di insegnanti di sostegno secondo il rapporto 1:1.

I ricorrenti hanno, dunque, impugnato gli atti in epigrafe, articolando le seguenti censure: Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, -OMISSIS- e 38 della Costituzione; Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 co. 3, 12 co. 2 e 4, 13 co. 3 della legge n. 104/1992; Eccesso di potere per sviamiento, erronea valutazione dei fatti, carenza di motivazione: *la limitazione nel sostegno non avrebbe posto il minore in condizione di potere usufruire in modo efficace del diritto del disabile all'istruzione, garantito dalla Costituzione, potendo lo stesso accedere solamente ad una porzione limitata e insufficiente di tale diritto*. I ricorrenti hanno, inoltre, formulato la richiesta di risarcimento dell'asserito danno esistenziale, consistente nelle conseguenze pregiudizievoli cagionate dalla prospettata illegittimità degli atti dell'Amministrazione scolastica.

2. Le Amministrazioni intimate risultano costituite in giudizio.

3. Con l'ordinanza n. 2499/2026, che ha confermato il decreto presidenziale n. 1472/2026, l'istanza cautelare è stata accolta, mediante l'ordine per l'Amministrazione resistente di provvedere ad

integrare il PEI per l'a.s. 2025/2026, assegnando al minore figliolo dei ricorrenti le ore di sostegno, in base al rapporto 1:1, spettanti per l'handicap grave ex art. 3, comma 3 della L. n. 104/1992, da cui è affetto.

4. Pervenuto il ricorso alla pubblica udienza dell'8 luglio 2026 è stato trattenuto in decisione ed è stato ritenuto da accogliere per le ragioni di seguito esposte.

L'Amministrazione scolastica qui intimata, con il PEI in atti, ha fissato in 18 ore la misura di sostegno per il minore ricorrente per l'a.s. 2025-2026, circoscrivendo, così, il fabbisogno necessario dell'alunno alle ore effettivamente assegnate.

Tuttavia, tale monte ore non corrisponde alla patologia di cui l'alunno è portatore, che denota la necessità di un sostegno intensivo e, quindi, della copertura totale dell'orario scolastico.

Il provvedimento impugnato, alla luce di tale circostanza, acquisisce un connotato di indubbia lesività, tenuto conto della normativa che, da oltre trenta anni, è posta a tutela delle persone con disabilità.

Il riferimento è alla legge-quadro n. 104 del 5 febbraio 1992, che all'art. 3 ha sancito il diritto delle persone con disabilità alle prestazioni che la legge, a vario titolo e negli ambiti più disparati, riconosce a loro favore.

Va evidenziato che l'art. 3 co. 1 del d.lgs. 3 maggio 2024 n. 62 ha completamente modificato l'art. 3 della l. 104 del 1991, adattandolo alle novità legislative intervenute nel corso degli anni e sostituendo il riferimento alla "persona handicappata" con quello alla "persona con disabilità" (la nuova rubrica, infatti, è "Persona con disabilità avente diritto ai sostegni").

Non è però mutato il senso complessivo della norma e la sua portata programmatica ma anche precettiva, in quanto essa mette in correlazione il fatto oggettivo della disabilità "certificata" con l'obbligo dello Stato di mettere a disposizione e fornire i servizi pubblici e gli strumenti necessari per consentire la piena integrazione della persona con disabilità in ogni contesto della vita pubblica e privata.

Tale endiadi tra necessità e prestazione, tra diritto (della persona disabile) e obbligo (dello Stato) è stato identificato nel termine "sostegno", come definito dall'art. 2, co. 1 lett. h) del d.lgs. 3 maggio 2024 n. 62, che ha significativamente innovato, sia sotto l'aspetto definitorio che delle procedure valutative, gran parte della normativa previgente in materia di disabilità.

Pertanto, ai sensi della disposizione sopra citata, sono «sostegni»: i servizi, gli interventi, le prestazioni e i benefici individuati a conclusione dell'accertamento della condizione di disabilità e nel progetto di vita per migliorare le capacità della persona e la sua inclusione, nonché per contrastare la restrizione nella sua partecipazione sociale, graduati in «sostegno» e «sostegno intensivo», in ragione della frequenza, della durata e della continuità del sostegno.

Le modifiche all'art. 3, pertanto, recepiscono la nuova definizione di "sostegni".

In base al comma 1 "è persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base".

Alle persone con disabilità, il successivo comma 2 riconosce il "diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità, individuata all'esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessità di sostegno può essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato".

Le suddette disposizioni vanno coordinate con il comma 3, che nel nuovo testo stabilisce che "qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

Il nuovo art. 3 della legge 104/92, pertanto, individua due tipologie di sostegno basiche che sono quelle del co. 1 (lieve o medio) e altre due tipologie che danno luogo al “sostegno intensivo” (necessità di sostegno elevato o molto elevato).

Il sostegno intensivo corrisponde, dunque, alla disabilità “grave” di cui al precedente testo del co. 3 dell’art. 3.

Le modifiche all’art. 3 della l. 104 del 1992 costituiscono dunque l’esplicitazione dei principi che, notoriamente, hanno ispirato questa disposizione.

Rapportati alla materia dell’integrazione scolastica, che rappresenta la più importante modalità di erogazione delle prestazioni garantite dallo Stato alle persone con disabilità minori di età (fatte salve le prestazioni di tipo sanitario, che naturalmente costituiscono un diritto per qualsiasi persona disabile), la giurisprudenza amministrativa afferma che l’intero art. 3 della legge 104 del 1992 sia il portato dei principi costituzionali sanciti negli artt. 3, 32, -OMISSIS- e 38 Cost., tenuto conto che la giurisprudenza costituzionale ha evidenziato in più occasioni l’importanza dell’integrazione scolastica dell’alunno con disabilità e la natura di diritto fondamentale dell’istruzione scolastica, la cui fruizione è assicurata, in particolare, attraverso “misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicap la frequenza degli istituti d’istruzione” (ex multis C.Cost. n. 215 del 1987).

Tra le varie misure previste dal legislatore viene in rilievo la previsione di personale docente specializzato, chiamato per l’appunto ad adempiere alle “ineliminabili (anche sul piano costituzionale) forme di integrazione e di sostegno” a favore degli alunni diversamente abili (C.Cost. n. 52 del 2000).

Peraltro, per effetto della fondamentale sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 22 febbraio 2010, il sistema è stato ricostruito in modo tale da consentire la deroga all’organico predeterminato per legge, ritenendosi incostituzionali le disposizioni che invece avevano fissato un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno o avevano escluso la possibilità di assumere insegnanti di sostegno con contratti a tempo determinato, in deroga al rapporto alunni-docenti stabilito per legge, tenendo conto del caso concreto e, quindi, del grado di disabilità.

Si ribadisce che la sentenza della Corte Cost. 80/2010 si pone come centrale nel sistema di tutela dei diritti degli alunni con disabilità, e costituisce tuttora un caposaldo non smentito, sicché deve ritenersi sin d’ora che gli istituti scolastici che non provvedano all’assegnazione di insegnanti di sostegno agli alunni con disabilità, anche in deroga agli organici di fatto esistenti, si pongono in automatico in una condizione di colpa, elemento fondamentale ai fini di un possibile risarcimento.

Il diritto all’insegnante di sostegno, pertanto, è oggettivamente riconosciuto come un diritto “non finanziariamente condizionato”, nel senso, poi esplicitato dalla successiva sentenza n. 275 del 2016, che “è la garanzia dei diritti incompressibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione”.

Pertanto, nell’attuazione del diritto fondamentale, il legislatore è chiamato a predisporre gli strumenti anche finanziari necessari alla sua effettiva realizzazione. (..) L’effettiva fruibilità del nucleo indefettibile dei diritti delle persone con disabilità non può dipendere da scelte finanziarie che il legislatore compie con previsioni che lasciano «incerta nell’an e nel quantum la misura della contribuzione». In altri termini, la capienza del capitolo di spesa è costituzionalmente necessaria, in quanto condizione presupposta di effettività del “nocciolo duro” del diritto.

In questa chiave di lettura, il compito della magistratura è quindi quello di dare piena attuazione al diritto senza porsi il problema della copertura finanziaria, in quanto, secondo la sentenza della Corte costituzionale del 22 luglio 2025 n. 121, “ il principio dell’obbligo della copertura finanziaria delle spese espresso nell’art. 81 Cost., erroneamente evocato dal rimettente a fondamento delle proprie censure, impone un preciso vincolo non al giudice, ma al legislatore e opera per ogni legge, inclusa la legge di bilancio, traducendosi nell’obbligo di predisporre, all’atto dell’approvazione delle norme, anche i mezzi per fronteggiare gli oneri che ne derivano. In questa prospettiva, la norma sulla copertura finanziaria, contenuta fin nell’originario art. 81 Cost., attiene in generale all’estensione e

alla natura della sovranità finanziaria: è al contempo fondamento e limite dell'iniziativa parlamentare di spesa.”

Ne discende che la mancata assegnazione di risorse alle persone con disabilità e in particolare la mancata assegnazione degli insegnanti di sostegno a copertura integrale dei fabbisogni, costituiscono un problema legato alla cattiva organizzazione della Pubblica Amministrazione, sia sotto il profilo strutturale che sotto quello della istruttoria e della motivazione delle scelte compiute, in quanto il diritto “ non finanziariamente condizionato” non è di per sé un diritto assoluto, ma può essere limitato laddove l’Amministrazione, sulla base della normativa vigente, fornisca elementi sufficienti a ritenere la correttezza del suo operato e riesca a motivare adeguatamente in ordine alle scelte compiute.

Tanto premesso, vale la pena di sottolineare come il sistema normativo sopra illustrato attribuisce e imputa ai dirigenti scolastici il doveroso compito di procedere, prima dell’inizio dell’anno scolastico, alla ricognizione dei posti di sostegno necessari “di fatto” in ogni singola scuola sulla base delle certificazioni ex lege 104/92 già acquisite, sia perché trattasi di alunni frequentanti l’istituto sia per effetto delle cd. preiscrizioni che si concludono nel mese di febbraio dell’anno scolastico precedente. Questo perché è consentita e anzi è normativamente garantita la possibilità di deroga rispetto all’organico di diritto, che gli Uffici scolastici regionali, sulla base dei dati trasmessi dalle sezioni provinciali, comunicano al Ministero dell’Istruzione entro il 30 novembre di ogni anno, per consentire – tra le altre cose – la copertura finanziaria dell’operazione.

Tanto premesso, la normativa in materia, che consente, addirittura, la richiesta di posti in deroga e anzi la impone nei casi dei “sostegni intensivi”, in cui le esigenze didattiche e personali dell’alunno con disabilità possono essere tutelate e garantite solo con la copertura integrale, impone la declaratoria dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati ogni qualvolta gli stessi comportino la mancata attribuzione all’alunno con disabilità di un numero di ore di sostegno adeguato alla sua personale condizione e alle sue esigenze.

Tale illegittimità, nel caso di specie, emerge con evidenza, alla luce della, contestata, errata valutazione dell’Amministrazione, per la quale (pag. 1-2 del documento n. 1 prodotto dall’Amministrazione resistente in data 16 marzo 2026): *“La tesi della controparte si fonda tuttavia su un equivoco interpretativo del concetto normativo di rapporto 1:1, nonché su una rappresentazione incompleta dell’organizzazione educativa e assistenziale effettivamente garantita dall’Istituto. Il presupposto principale del ricorso consiste nell’assunto secondo cui il rapporto 1:1 implicherebbe necessariamente la presenza del docente di sostegno per tutte le ore di frequenza scolastica. Tale interpretazione non trova fondamento nell’ordinamento scolastico. Nel sistema italiano il rapporto 1:1 indica semplicemente che un docente di sostegno è assegnato ad un solo alunno, entro il limite dell’orario di servizio previsto dal contratto collettivo nazionale. L’orario di servizio settimanale dei docenti di sostegno è stabilito dal CCNL del comparto scuola:*

- 22 ore nella scuola primaria
- 18 ore nella scuola secondaria di primo grado

Ne consegue che:

- rapporto 1:1 nella scuola primaria = 22 ore
- rapporto 1:1 nella scuola secondaria di primo grado = 18 ore”.

Peraltro, l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione scolastica ha trovato conferma negli stessi atti successivi alla sopraindicata ordinanza cautelare di questo Tribunale, mediante i quali, ha dichiarato il difensore dei ricorrenti in udienza, l’Istituto comprensivo ha, poi, provveduto ad implementare le ore di sostegno.

Alla luce delle suesposte considerazioni, la domanda di annullamento degli atti indicati in epigrafe va accolta.

5. Accertata l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione resistente, il Collegio passa ora all’esame della domanda risarcitoria.

Premesso che la domanda di risarcimento dei danni da illegittimo esercizio dell’attività amministrativa va ricondotta nel paradigma aquiliano di cui all’art. 2043 cod. civ. (cfr., ex plurimis, Cons. St., ad. plen., 23 aprile 2021, n. 7; T.A.R. Liguria, sez. I, 4 marzo 2022, n. 180), nella specie

ricorrono tutti i presupposti dell'illecito, vale a dire l'illegittimità degli atti adottati dall'Istituto scolastico resistente, l'elemento soggettivo, il danno ingiusto ed il nesso di causalità.

5.1. Il primo requisito è riconosciuto dalla presente decisione per le ragioni esposte al punto 4.

5.2. In secondo luogo, sussiste in capo all'Amministrazione la colpa per aver emanato gli atti di cui si discute.

Le illegittimità riscontrate appaiono infatti rimproverabili e non scusabili, alla luce sia della chiarezza del sopra richiamato quadro normativo in materia (punto 4 presente decisione), sia alla luce del provvedimento di integrazione delle ore di sostegno scolastico, predisposto dallo stesso Istituto resistente, a seguito dell'ordinanza cautelare di questo Tar sopraindicata.

5.3. Infine, ricorrono il danno ingiusto ed il nesso eziologico tra gli atti viziati annullati con la presente decisione e il predetto danno.

Per quel che concerne il danno esistenziale, occorre, in via preliminare, richiamare l'orientamento giurisprudenziale della giustizia amministrativa, dalla quale questo Collegio non intende discostarsi. In particolare, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2023/2017 (par. 39.3) ha chiarito:

- "il danno alla vita di relazione ('esistenziale') è risarcibile quando risulti che la mancata fruizione delle spettanti ore di sostegno abbia comportato regressioni o abbia reso irrealizzabile il «progetto di vita» delineato dal P.E.I.”;

- “Naturalmente la richiesta risarcitoria, per costante giurisprudenza (es. Cons. St., n. 2023/2017), non può essere fondata "sul mero fatto della mancata assegnazione [delle ore di sostegno n.d.r.], senza che uno specifico pregiudizio da essa derivante risulti allegato". Difatti, "in materia non si può elaborare una regola generale su una 'presunzione di danno non patrimoniale', per il solo fatto che non sia stata rispettata la normativa in materia di assegnazione delle ore di sostegno: tale violazione evidenzia che vi è stato sì il fatto costitutivo di un illecito, ma non determina l'obbligo dell'Amministrazione di risarcire un danno che in concreto non si sia verificato (ovvero che non sia stato comprovato)".

Tanto premesso, questo Collegio ritiene di dover individuare il corretto periodo di riferimento, in relazione al quale calcolare il quantum risarcibile in questa sede.

Con il presente ricorso, si noti, si chiede “la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno, ai sensi degli artt. 7, co. 4 e 30, co. 2 CPA, derivante da lesione di diritti soggettivi di rango costituzionale, a motivo delle conseguenze pregiudizievoli cagionate all'alunno minore disabile - OMISSIS- dall'illegittimità degli atti impugnati, in quanto la mancata fruizione delle spettanti ore di sostegno ha comportato danno esistenziale costituito da significative regressioni nella condizione del minore stesso”.

Orbene, alla luce di tale specifica richiesta, espressa nell'incipit e confermata nelle conclusioni del ricorso, occorre delimitare il campo d'indagine all'anno scolastico 2025/2026, in quanto è questo l'anno cui si riferiscono il verbale del GLO e il PEI impugnati.

Tanto chiarito, il Collegio rileva, dalla documentazione prodotta in atti, che l'alunno presenta una "compromissione marcata del funzionamento adattivo in diversi ambiti. Il ragazzo infatti non risulta autonomo nell'autonomia di base in relazione all'età e necessita costantemente dell'aiuto e della supervisione da parte dell'adulto in tutti gli ambiti". Inoltre, "sul piano comunicativo-interattivo possiede qualche parolina [...] e su tale piano] il profilo di funzionamento è fortemente inficiato dalla diagnosi di base". Oltre a ciò, "sul piano comportamentale -OMISSIS- ha alternato nel tempo momenti di maggiore compenso con fasi di disregolazione emotivo/comportamentali importanti e necessità di gestione da parte delle figure di riferimento". Ai fini della valutazione del soggetto disabile, viste le gravi problematiche cognitive "non [è stata] proponibile al ragazzo una valutazione cognitiva con scala verbale", ed è stata effettuata dunque una "valutazione psicodiagnostica con Scala Leiter", dalla quale è emerso un "-OMISSIS- con profilo disarmonico (ragionamento fluido pari a -OMISSIS-, QI breve pari a -OMISSIS-, visualizzazione spaziale QI pari a -OMISSIS-) che lo colloca nell'ambito di una grave disabilità intellettiva".

Orbene, oltre al sopra descritto quadro, dalla documentazione prodotta emerge una ulteriore regressione nella valutazione psicodiagnostiche condotta al termine dell'anno

scolastico di riferimento, rispetto alle precedenti (Valutazione psicodiagnostica 02/03/2026 (ASL RM1 - Documento 7) "grave disabilità intellettiva" Quoziente Intellettivo Totale (QIT): -OMISSIS-. Orbene, gli elementi appena richiamati inducono a dedurre l'esistenza di un danno esistenziale, per la mancata fruizione delle corrette ore di sostegno, in base alla patologia sofferta dall'alunno.

Per quel che concerne, infine, il nesso causale, questo Collegio lo ritiene sussistente, anche in considerazione di quanto già affermato dalla giustizia amministrativa (TAR Campania sentenza n. 5668/2019), "posto che ogni singola ora di lezione è a se stante e riveste fondamentale importanza sia per gli alunni normodotati che per quelli disabili, la mancata copertura delle ore di scuola nelle quali, in base al PEI o in base alla patologia, l'alunno disabile dovrebbe avere assistenza, determina in concreto un vulnus nel percorso scolastico dell'allievo, che si riflette, sul piano relazionale, in una lesione della esplicazione della sua personalità nel contesto "classe".

Dal GLO emergono, infatti, considerazioni del seguente tenore: "Si richiede un assistente alla persona per tutto il tempo che l'alunno è presente a scuola"; "Per i succitati motivi si richiede un incremento delle ore di presenza dell'OEPAC e un assistente alla persona"; "Per quanto riguarda la sfera degli apprendimenti l'alunno predilige il rapporto uno a uno"; "gli obiettivi prefissati sono stati parzialmente raggiunti"; "necessità di gestire l'alunno nei momenti di stanchezza", "non interagisce con i compagni di classe", che non possono non essere considerate nel giudizio prognostico cui questo Giudice è oggi chiamato.

Tanto chiarito, per la definizione del quantum risarcibile, ritiene questo Collegio di fare riferimento all'art. 1226 Cod. Civ., secondo il quale "Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa".

In applicazione delle tracciate coordinate ermeneutiche, si reputa corrispondente ad una massima di esperienza che, nella normalità dei casi, uno studente con particolari problematiche, come quelle sopra descritte, se non adeguatamente seguito, possa riscontrare ancora più difficoltà, per la mancata fruizione di strumenti indispensabili nel processo di crescita e maturazione adolescenziale, con il supporto dei quali, invece, avrebbe potuto presentare significativi profili di miglioramento e crescita.

In considerazione di tutte le circostanze concrete del caso specifico, per tale danno il Collegio stima equo liquidare l'importo di € 2500,00.

Sull'importo complessivo, divenuto debito di valuta per effetto della liquidazione giudiziale, spettano gli interessi di natura corrispettiva al tasso legale ex art. 1282 cod. civ., con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo soddisfo.

6. In relazione a quanto precede, il ricorso si appalesa fondato e va, dunque, accolta la domanda di annullamento degli atti indicati in epigrafe e per il resto l'Amministrazione scolastica resistente va condannata al risarcimento dei danni, quantificati come sopra esposto.

7. Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto:

- annulla i provvedimenti indicati in epigrafe;
- condanna il Ministero dell'Istruzione e l'Istituto scolastico resistenti, in solido tra loro, a corrispondere ai ricorrenti a titolo risarcitorio la somma di € 2500,00 (duemilacinquecento//00), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come indicato in motivazione.

Condanna il Ministero dell'Istruzione e l'Istituto scolastico resistenti, in solido tra loro, al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite, liquidandole forfettariamente nell'importo di € 2.000,00 (duemila//00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere,

in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente

Luca De Gennaro, Consigliere

Claudia Favaccio, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Claudia Favaccio

IL PRESIDENTE

Pierina Biancofiore

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.